

**Ostacoli giuridici
all'integrazione degli stranieri**

**Esposizione e approcci
alle soluzioni**



Raccomandazioni della Conferenza tripartita sugli agglomerati

del 12 novembre 2004

Estratto del rapporto del Gruppo di lavoro tecnico tripartito

«Politica degli stranieri e dell'integrazione» del 12 ottobre 2004

Impressum

Edito e commissionato da

Conferenza tripartita sugli agglomerati
Confederazione – Cantoni – Città/Comuni (CTA)

Citazione

Conferenza tripartita sugli agglomerati (ed.): Ostacoli giuridici all'integrazione degli stranieri:
esposizione e approcci alle soluzioni, Berna 2005

Grafica

Desk Design, 3032 Hinterkappelen

Illustrazioni

Ursula Markus, Edouard Rieben (progetto «La Suisse plurielle»,
Ufficio federale della migrazione)

Ordinazioni

Segreteria CTA: Conferenza dei Governi cantionali (CdC), Amthausgasse 3,
Casella postale 444, 3000 Berna 7, e-mail: mail@kdk.ch, internet: www.cdc.ch

Il presente documento è la traduzione di un estratto del rapporto.
Il testo integrale è disponibile in tedesco e francese.

09.2005

**Ostacoli giuridici
all'integrazione degli stranieri**

Esposizione e approcci
alle soluzioni



Compendio

La Conferenza tripartita sugli agglomerati (CTA) è una piattaforma comune della Confederazione, dei cantoni, delle città e dei comuni. Sin dalla sua fondazione nell'anno 2001 conta tra i suoi campi di attività la politica degli stranieri e dell'integrazione. Nel mese di novembre 2002 la CTA ha adottato a questo proposito una prima serie di raccomandazioni. Una di queste invita i servizi di integrazione dei cantoni, delle città e dei comuni a voler comunicare esempi concreti di disposizioni dell'ordine giuridico svizzero che ostacolano l'integrazione degli stranieri. Su questa base dovranno poi essere formulate raccomandazioni per eliminare questi ostacoli giuridici all'inserimento.

Dapprima il gruppo di lavoro tecnico tripartito «Politica degli stranieri e dell'integrazione» (GTT) incaricato della realizzazione delle raccomandazioni, ha svolto un sondaggio presso i cantoni, le città ed i comuni. In questo stadio preliminare sono emerse le difficoltà nel definire esattamente la nozione di «ostacolo giuridico all'integrazione». Per questa ragione nel sondaggio è stato scelto un approccio pragmatico. I diversi punti evidenziati dagli enti contattati sono stati visionati, raggruppati e attribuiti a diversi settori politici. In seguito, sono stati analizzati in maniera più approfondita da un sottogruppo di lavoro del GTT. Il risultato dell'analisi costituisce l'oggetto del presente rapporto, che il GTT ha adottato nei confronti della CTA.

Nel complesso i lavori del GTT mostrano che l'integrazione degli stranieri è un lavoro a lungo termine, trasversale, con molte interfacce, che richiede particolare attenzione a tutti i livelli statali e in quasi tutti i settori politici. A causa del suo carattere di reciprocità, richiede anche il coinvolgimento di tutta la società civile. Si constata inoltre che gli ostacoli all'integrazione non sono dovuti unicamente a specifiche disposizioni legali, ma spesso anche all'applicazione della legislazione da parte delle autorità, alla mancanza di regolamentazioni, allo scarso coordinamento tra determinate autorità, oppure a deficit di informazione. In questo senso si può ricorrere alla formulazione più ampia di ostacoli istituzionali all'integrazione.

Basandosi su questi lavori la CTA, su proposta del GTT, ha adottato quattro raccomandazioni di carattere generale rivolte alla Confederazione, ai cantoni, alle città ed ai comuni. Esse concernono la legislazione, la sua applicazione, la collaborazione e la documentazione di base. Concretamente si tratta di:

- verificare sistematicamente la legislazione per identificare eventuali ostacoli all'integrazione delle persone straniere e tenere conto degli aspetti determinanti per un'integrazione efficace, nei processi di revisione o di elaborazione delle norme giuridiche;
- integrare conseguentemente nell'agire statale, segnatamente in applicazione delle norme legali, gli aspetti determinanti per un'integrazione efficace degli stranieri;
- migliorare la collaborazione intersettoriale orizzontale e verticale, come pure la collaborazione con attori non statali coinvolti, allo scopo di migliorare le condizioni quadro per il processo di integrazione dal punto di vista istituzionale;
- prendere atto di studi e altre raccomandazioni già pubblicati nel settore dell'integrazione degli stranieri, tenerne conto e tentare di colmare le lacune eventualmente constatate

Le quattro raccomandazioni di carattere generale della CTA costituiscono una dichiarazione d'intenti politica comune per l'eliminazione di ostacoli legali, rispettivamente istituzionali, all'integrazione. Tramite la realizzazione di tali raccomandazioni la CTA auspica poter assicurare il successo del lavoro di integrazione a lungo termine.

Indice delle materie

1 Introduzione

- 1.1 La Conferenza tripartita sugli agglomerati
- 1.2 Contesto tematico
- 1.3 Raccomandazioni della CTA del 28 novembre 2002
- 1.4 Procedura e metodologia

2 Analisi

- 2.1 Osservazioni generali
- 2.2 Dimora e domicilio
 - 2.2.1 Margine di giudizio delle autorità
 - 2.2.2 Termini per la concessione dei permessi di domicilio
 - 2.2.3 Assenza di un diritto alla proroga del permesso di domicilio
 - 2.2.4 Mobilità geografica e professionale
 - 2.2.5 Soggiorno all'estero e perdita del permesso di domicilio
 - 2.2.6 Condizioni per il ricongiungimento familiare
 - 2.2.7 Ammissione provvisoria
 - 2.2.8 Trasformazione dell'ammissione provvisoria in permesso di dimora annuale
 - 2.2.9 Procedura d'asilo
- 2.3 Accesso a prestazioni statali
 - 2.3.1 Competenza interculturale insufficiente
 - 2.3.2 L'integrazione degli stranieri come compito trasversale
 - 2.3.3 Compiti di integrazione nei piccoli Comuni
- 2.4 Mercato del lavoro
 - 2.4.1 Accesso al mercato del lavoro
 - 2.4.2 Riconoscimento dei diplomi stranieri
 - 2.4.3 Validità delle licenze di condurre straniera
 - 2.4.4 Accesso ai posti di lavoro nel settore pubblico
 - 2.4.5 Accesso ai programmi per il reinserimento professionale
 - 2.4.6 Creazione di imprese
 - 2.4.7 Attività lucrativa indipendente
 - 2.4.8 Imposta alla fonte
- 2.5 Formazione
 - 2.5.1 Adattamento dei programmi di studio
 - 2.5.2 Programmi per l'inserimento professionale al termine del periodo scolastico
 - 2.5.3 Accesso ai posti di apprendistato e al mercato del lavoro per stranieri ammessi provvisoriamente

2.6 Sicurezza sociale

- 2.6.1 Statuto giuridico degli stranieri nell'AVS e nell'AI
- 2.6.2 Statuto giuridico dei rifugiati nell'AVS e nell'AI
- 2.6.3 Pagamento di prestazioni sociali a stranieri
- 2.6.4 Prassi dei servizi sociali comunali

2.7 Alloggio, urbanizzazione e pianificazione del territorio

- 2.7.1 Prassi delle amministrazioni immobiliari
- 2.7.2 Autorità di conciliazione in materia di locazione
- 2.7.3 Diritto di costruzione e di pianificazione del territorio

2.8 Religione

- 2.8.1 Riconoscimento ufficiale delle religioni
- 2.8.2 Istruzione religiosa interconfessionale
- 2.8.3 Cura d'anime negli ospedali, case per anziani e prigionieri
- 2.8.4 Diritti di partecipazione nelle comunità religiose

2.9 Cittadinanza e diritti politici

- 2.9.1 Procedura di naturalizzazione
- 2.9.2 Naturalizzazioni tramite voto popolare
- 2.9.3 Diritti politici

3 Conclusioni

5

3.1 In generale

5

3.2 Raccomandazioni della Conferenza tripartita sugli agglomerati (CTA)

6

3.3 Esempi per la realizzazione

8

3.3.1 Legislazione

8

3.3.2 Esecuzione

10

3.3.3 Collaborazione

12

3.3.4 Documentazione di base

13

3.4 Presa di posizione del FIMM Svizzera**Appendice**

Elenco abbreviazioni

Documenti e bibliografia citati

Composizione del GTT «Politica degli stranieri e dell'integrazione»

3 Conclusioni

3.1 In generale

I lavori del Gruppo di lavoro tecnico tripartito (GTT) hanno portato ad un rapporto fitto, dal contenuto tematico molto ampio. Tuttavia il rapporto è lungi dall'essere completo. Questo dimostra che l'integrazione degli stranieri è un compito con molte interfacce, che coinvolge tutti gli attori pubblici e privati e tocca tutti i settori di attività della società. Esaminare e trattare ogni punto espresso durante il sondaggio avrebbe richiesto un dispendio al di sopra dell'incarico e delle risorse del GTT. Rammentiamo che sin dall'inizio si è optato per un approccio pragmatico e non scientifico.

Il risultato del lavoro svolto dal GTT va dunque considerato come una prima esplorazione che, seppur con delle lacune, consente una visione d'insieme per quel che concerne la problematica degli ostacoli all'integrazione degli stranieri insiti nell'ordine giuridico svizzero e per quel che concerne la necessità di agire onde eliminare questi ostacoli. Esso consente pertanto già a questo stadio di trarre alcune conclusioni generali, indipendentemente dal settore toccato. In questo senso, le raccomandazioni seguenti vanno considerate come principi direttivi non esaurienti che dovrebbero orientare l'agire politico (esecutivo e legislativo) a tutti i livelli.

Si osservi che a volte il GTT si è scontrato con la volontà stessa del legislatore. Alcune regolamentazioni, in assoluto, ostacolano l'integrazione o sono addirittura discriminatorie. Osservandole nel loro contesto si nota peraltro che esse sono effettivamente volute come tali. Da questo punto di vista era impensabile proseguire la riflessione, a meno di un cambiamento radicale della mentalità dominante nel nostro Paese e di una rimessa in discussione delle relazioni internazionali nel loro insieme.

In relazione alla problematica della discriminazione degli stranieri, il GTT riterrebbe utile analizzare in modo più approfondito la necessità di elaborare una regolamentazione legislativa supplementare. Il Consiglio federale, nella sua risposta all'interpellanza Bühlmann¹⁰¹, sosteneva tuttavia che occorre dare priorità all'applicazione coerente delle possibilità esistenti e accordare alle aziende e alle parti sociali la possibilità di sviluppare in termini utili pertinenti strumenti di prevenzione e di intervento, prima di vagliare l'adozione di ulteriori disposizioni legali.

L'articolo 261^{bis} del Codice penale¹⁰² (discriminazione razziale), entrato in vigore nel 1995, si limita a procedere contro atti razzisti commessi in pubblico (incitamento pubblico all'odio razziale, ingiurie razziste pronunciate in pubblico, divulgazione di propaganda razzista, ecc.), oppure contro il rifiuto con motivazioni razziste di un servizio destinato alla collettività. In questo senso esso non è applicabile alle relazioni di diritto privato.

Sebbene le raccomandazioni seguenti si basino sulle riflessioni contenute nel rapporto del GTT, esse sono strutturate in modo differente. La molteplicità dei problemi sollevati ha reso necessaria una sintesi, che ha portato ad una suddivisione delle necessità di agire in quattro categorie:

¹⁰¹ Per quel che concerne il legame tra discriminazione e integrazione, vedasi l'interpellanza della Consigliera nazionale Cécile Bühlmann, Discriminazione razziale nel mondo del lavoro (03.3372) e la relativa risposta del Consiglio federale.

¹⁰² Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP); RS 311.0.

- la prima categoria comprende tutte le attività che sono in relazione diretta con la **legislazione**;
- la seconda categoria si riferisce agli ostacoli all'integrazione in relazione con la **realizzazione e l'esecuzione** della legislazione;
- la terza categoria si riferisce a tutti i casi inerenti alla **collaborazione** in seno alle autorità statali, oppure tra queste autorità e le istituzioni private;
- la quarta categoria rimanda alla **documentazione di base** esistente, dunque, da un lato, a studi esistenti, che possono fungere da stimolo o che devono essere aggiornati, dall'altro a lavori di ricerca auspicati.

Siccome il disegno di legge sugli stranieri e la revisione parziale della legge sull'asilo sono attualmente dibattuti in Parlamento e possono ancora subire modifiche, si è preferito rinunciare a formulare necessità di agire che si riferiscano a questi due progetti legislativi.

3.2 Raccomandazioni della Conferenza tripartita sugli agglomerati CTA

Cosciente del significato del processo di integrazione per il futuro della Svizzera, sia in ambito economico che per ragioni di coesione sociale,

rammentando che l'integrazione degli stranieri presuppone non solamente la disponibilità degli immigrati ad adattarsi allo stile di vita svizzero, ma anche la disponibilità della popolazione svizzera all'apertura mentale nei confronti degli immigrati,

rilevando che l'integrazione degli stranieri è un compito essenzialmente trasversale, il cui successo dipende dall'agire concertato e coordinato di tutte le parti implicate e di tutti i settori della società,

constatando che oltre alla legislazione stessa, anche la sua messa in pratica, l'assenza di norme legali, lo scarso coordinamento oppure i deficit di informazione costituiscono di fatto altrettanti ostacoli all'integrazione,

riconoscendo gli sforzi notevoli consentiti dai cantoni, dalle città e dai comuni nel settore dell'integrazione,

considerato il risultato dei lavori volti a individuare gli ostacoli legali all'integrazione e il rispettivo rapporto,

il GTT ha sottoposto quattro raccomandazioni di carattere generale alla CTA, la quale le ha approvate all'attenzione della Confederazione, dei cantoni, delle città e dei comuni, coinvolgendo in parte anche attori non statali.

► **Legislazione**

La Confederazione, i cantoni ed i comuni verificano sistematicamente le rispettive legislazioni onde individuare eventuali ostacoli all'integrazione degli stranieri. Per «ostacoli all'integrazione» s'intendono le disposizioni contrarie alla parità dei diritti per quel che concerne l'accesso degli stranieri alle risorse sociali ed economiche, e che compromettono in tal modo la loro integrazione, segnatamente per quel che concerne la formazione, il mondo del lavoro e la vita sociale.

Tutti agli aspetti determinanti per l'integrazione efficace degli stranieri devono essere presi in considerazione segnatamente nel contesto della revisione o elaborazione di norme giuridiche. Per quanto possibile, si devono eliminare gli ostacoli legali all'integrazione, vegliando inoltre a che non ne vengano creati di nuovi.

Fondamentalmente le norme legali devono essere improntate a uno spirito favorevole all'integrazione intesa quale processo binario, comprendente cioè la disponibilità degli stranieri ad integrarsi e la disponibilità della popolazione svizzera ad integrare gli stranieri.

► **Esecuzione**

Nel loro operato, Confederazione, cantoni e comuni integrano conseguentemente e globalmente gli aspetti determinanti per un'integrazione efficace degli stranieri, segnatamente qualora le autorità sono chiamate ad applicare norme giuridiche e decisioni con una rilevanza per l'integrazione.

► **Collaborazione**

La Confederazione, i cantoni ed i comuni rafforzano la collaborazione intersettoriale orizzontale e verticale, come pure la collaborazione con gli attori non statali, in modo da migliorare le condizioni quadro per un'efficace integrazione degli stranieri dal punto di vista istituzionale

► **Documentazione di base**

La Confederazione, i cantoni ed i comuni prendono conoscenza della documentazione di base esistente in materia di integrazione degli stranieri, ne tengono conto nel loro operato e tentano di colmare le lacune eventualmente constatate.

3.3 Esempi per la realizzazione

Le quattro raccomandazioni della CTA sugli ostacoli giuridici all'integrazione degli stranieri sono il risultato di una sintesi delle necessità di agire constatate dal GTT nei settori da esso analizzati. Il presente capitolo riprende tale necessità d'intervento al fine di ispirare iniziative da parte di enti statali per quel che concerne la realizzazione delle raccomandazioni stesse.

3.3.1 Legislazione

► Dimora e domicilio

Nel quadro della revisione della legge sull'asilo, la Confederazione verifica la posizione degli stranieri ammessi a titolo provvisorio e tiene in considerazione il fatto che molti di essi si trovano in Svizzera da molto tempo.

I cantoni garantiscono pertinenti rimedi giuridici nel settore del ricongiungimento familiare.

► Accesso a prestazioni statali

La Confederazione, i cantoni ed i comuni offrono a tutti gli impiegati del settore pubblico che lavorano in contatto diretto o indiretto con la popolazione di origine straniera, e a maggior ragione se esercitano un potere di apprezzamento, una formazione complementare vertente sulle competenze interculturali nonché una piattaforma per lo scambio di informazioni.¹⁰³

La Confederazione ed i cantoni inseriscono nei piani di insegnamento delle professioni che sono toccate dalla molteplicità culturale della società, moduli inerenti ai campi della comunicazione, della mediazione e della competenza interculturale.

► Mercato del lavoro

La Confederazione, i cantoni ed i comuni verificano le legislazioni sul personale dell'amministrazione pubblica, come pure le legislazioni di tutte le istituzioni sostenute dal settore pubblico, allo scopo di eliminare dal settore pubblico qualsiasi limitazione d'accesso basata sul criterio della nazionalità.

La Confederazione, i cantoni ed i comuni promuovono, sia all'interno che a livello internazionale, il riconoscimento dei diplomi professionali stranieri ed elaborano misure atte a colmare eventuali lacune in relazione alle condizioni per l'ottenimento di diplomi svizzeri equivalenti.

¹⁰³ La nozione di «pubblici impiegati» è qui intesa in senso molto largo e comprende segnatamente gli insegnanti, il personale sanitario, le autorità di conciliazione in materia di locazione, i membri delle commissioni consultive nonché il personale impiegato nei settori tecnici quali la pianificazione del territorio, ecc.

► **Formazione**

La Confederazione ed i cantoni elaborano misure accompagnatorie atte a promuovere l'integrazione dei giovani ammessi a titolo provvisorio, nella formazione professionale e nel mondo del lavoro. Queste misure devono essere armonizzate con quelle previste dalla legge sulla formazione professionale.

► **Alloggio, urbanizzazione e pianificazione del territorio**

La Confederazione ed i cantoni verificano l'eventuale necessità di modificare la propria legislazione in materia di sepoltura onde ammettere forme diverse di sepoltura nei cimiteri laici.

► **Religione**

I cantoni esaminano i mezzi per consentire il riconoscimento pubblico e legale di comunità religiose che ne fanno domanda e che soddisfano determinati criteri.

I cantoni introducono nell'insegnamento obbligatorio un corso sulla storia e sulle particolarità delle diverse religioni.

I cantoni garantiscono l'assistenza spirituale nella rispettiva confessione alle persone soggiornanti negli ospedali, nelle case per anziani e nelle prigioni. Eventualmente lo fanno mediante pertinente raccomandazione alle Chiese e alle comunità religiose.

► **Cittadinanza e diritti politici**

La Confederazione esamina l'opportunità di armonizzare, nel contesto di una revisione della legge sulla cittadinanza, i termini di residenza rilevanti per la naturalizzazione, che differiscono notevolmente da un cantone e da un comune all'altro.

I cantoni esaminano l'opportunità di aderire alla Convenzione di reciprocità del 16 dicembre 2004 sulle condizioni cantonali per la naturalizzazione di giovani stranieri.

I cantoni e i comuni esaminano la possibilità di estendere i diritti politici agli stranieri residenti, orientandosi soprattutto alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla partecipazione di stranieri e stranieri alla vita pubblica comunale.¹⁰⁴

¹⁰⁴ La nozione di «diritti politici» è qui intesa in senso largo. Essa non comprende solo il diritto di voto e di eleggibilità in seno all'esecutivo o al legislativo, bensì anche il diritto di essere sentiti e il diritto di essere eletti in seno a commissioni consultive o ad autorità di mediazione o di conciliazione.

3.3.2 Esecuzione

► Dimora e domicilio

I cantoni e i comuni coinvolgono i servizi cantonali e comunali di integrazione nelle decisioni che toccano gli stranieri, prese in virtù del rispettivo potere di apprezzamento.

I cantoni esaminano i mezzi per fissare norme minime inerenti al rilascio ed alla proroga dei permessi di dimora in uno spirito favorevole all'integrazione.

I cantoni esaminano la possibilità di rilasciare permessi di dimora annuali agli stranieri ammessi a titolo provvisorio, tenendo conto della durata di fatto prolungata del loro soggiorno in Svizzera.

I cantoni e i comuni tengono conto degli aspetti dell'integrazione nelle decisioni che riguardano la mobilità geografica e professionale degli stranieri.

I cantoni e i comuni promuovono in modo generale il ricongiungimento familiare per quanto possibile precoce.

I cantoni e i comuni elaborano linee direttive vertenti sulla valutazione del criterio dell'alloggio conveniente richiesto per il ricongiungimento familiare.

► Mercato del lavoro

La Confederazione facilita il passaggio da un'attività lucrativa dipendente ad un'attività indipendente, rispettivamente facilita la possibilità di usufruire di misure di sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente (art. 71a LADI). Essa notifica agli uffici regionali di collocamento (URC) che sono tenuti a esaminare, in accordo con i cantoni, misure per la promozione dell'attività lavorativa indipendente.

Nell'esercizio del loro potere di apprezzamento, i cantoni tengono conto degli aspetti dell'integrazione nel contesto delle decisioni che toccano l'accesso al mercato del lavoro di stranieri domiciliati in Svizzera.

I cantoni e i comuni assicurano una migliore divulgazione delle informazioni sul riconoscimento di diplomi e sensibilizzano il settore privato alla problematica della diffidenza constatata nei confronti dei diplomi professionali stranieri.

► Imposta alla fonte

I cantoni verificano la loro prassi in relazione alla politica di informazione degli stranieri su questioni riguardanti la tassazione ed emanano se del caso una documentazione adeguata sul tema.

► **Formazione**

La Confederazione e i cantoni mettono a punto un monitoraggio della formazione completo e permanente in vista di una migliore gestione del sistema formativo svizzero.

La Confederazione e i cantoni integrano sistematicamente elementi propri alla politica d'integrazione nella loro legislazione sulla formazione. I piani scolastici tengono maggiormente conto delle diversità culturali e linguistiche degli allievi. Inoltre, i criteri di selezione tengono conto della diversità linguistica come pure della lingua e della cultura d'origine degli allievi provenienti dalla migrazione.

La Confederazione e i cantoni esaminano la possibilità di concepire offerte «passerella» parimenti quali offerte formative con pertinente certificato di fine di studi, nel quadro delle misure previste dalla legge sulla formazione professionale a favore di regioni o gruppi di popolazione svantaggiati, segnatamente di giovani con difficoltà di carattere linguistico o sociale.

I cantoni verificano i criteri di selezione adottati nelle scuole elementari, affinché la valutazione degli allievi tenga conto delle conoscenze della lingua e della cultura del Paese d'origine degli allievi, secondo le raccomandazioni del 1991 della Conferenza dei direttori cantonali dell'istruzione.

► **Alloggio, urbanizzazione e pianificazione del territorio**

La Confederazione, i cantoni e i comuni sensibilizzano agli aspetti dell'integrazione i fornitori privati e statali di superfici abitative e commerciali, in modo particolare le agenzie immobiliari, le cooperative di costruzione e le amministrazioni statali.

I cantoni garantiscono un'informazione mirata, presso le comunità di immigrati, per quel che concerne le autorità di conciliazione e le loro prestazioni.

I cantoni e i comuni assicurano che le comunità di immigrati possano far valere i propri bisogni specifici nel quadro della partecipazione della popolazione prevista dall'articolo 4 della legge federale sulla pianificazione del territorio. Essi garantiscono inoltre che tali esigenze siano prese debitamente in considerazione.

Nell'ambito dell'elaborazione dei piani direttori e dei piani di attribuzione del suolo, come pure nelle decisioni riguardanti istanze di deroga a tali piani, i cantoni e i comuni tengono conto degli aspetti dell'integrazione, nel senso delle leggi quadro e della pertinente giurisprudenza.

► **Cittadinanza e diritti politici**

In caso di necessità, i cantoni raccomandano ai comuni di modificare le modalità delle procedure di naturalizzazione così da renderle compatibili con la giurisprudenza del Tribunale federale.

3.3.3 Collaborazione

► Dimora e domicilio

Nel quadro del suo compito di coordinamento previsto dal disegno di LStr, la Confederazione veglia a che le varie linee direttrici adottate dai cantoni in materia di alloggio conveniente richiesto per il ricongiungimento familiare poggino su basi per quanto possibile uniformi e che in tale contesto regni la trasparenza tra i cantoni.

I cantoni assicurano che le linee direttrici per la valutazione dell'alloggio conveniente per il ricongiungimento familiare siano elaborate in collaborazione con gli uffici competenti in materia di migrazione, i delegati per l'integrazione e i servizi sociali,

► Accesso a prestazioni statali

La Confederazione, i cantoni e i comuni creano strutture di integrazione che favoriscono l'agire reticolare dei diversi livelli statali, di tutti gli attori coinvolti e di tutti i settori interessati (mercato del lavoro, formazione, salute, sicurezza, ecc.).

Nel senso di una collaborazione regionale, i cantoni e le città mettono a disposizione dei comuni più piccoli il loro know-how e le competenze dei loro servizi specializzati in materia di integrazione, per sostenerli nei loro compiti.

I comuni promuovono la collaborazione intercomunale nel settore dell'integrazione degli stranieri che consente loro di assicurare le loro mansioni in tale ambito sulla base degli strumenti di collaborazione esistenti.

► Mercato del lavoro

La Confederazione e i cantoni stimolano i datori di lavoro ed i sindacati a tenere conto degli aspetti dell'integrazione nei contratti collettivi di lavoro, per garantire agli stranieri la parità di opportunità nell'accesso al mercato del lavoro.

I cantoni garantiscono la collaborazione tra gli uffici dell'immigrazione, i delegati per l'integrazione e gli uffici cantonali della circolazione, al fine di migliorare l'informazione degli stranieri che dimorano in Svizzera per oltre un anno per quel che concerne le modalità di riconoscimento delle licenze di condurre straniera e l'ottenimento della licenza di condurre svizzera.

► Formazione

La Confederazione e i cantoni rafforzano la loro collaborazione interistituzionale, segnatamente tra le istanze dei settori della formazione, della sanità e della migrazione, come pure tra uffici AI e URC, per quel che concerne i programmi d'integrazione destinati ai giovani stranieri dopo la scuola dell'obbligo.

► **Sicurezza sociale**

La Confederazione, i cantoni e i comuni migliorano il coordinamento tra i loro servizi responsabili della sicurezza sociale, per assicurare una migliore informazione degli stranieri sulle prestazioni sociali alle quali hanno diritto, segnatamente qualora lascino la Svizzera.

I comuni rafforzano la collaborazione interistituzionale in senso largo, segnatamente tra gli uffici attivi nei settori sostegno sociale, formazione, salute e migrazione, come pure tra AI e gli URC, per migliorare nella pratica i servizi sociali a favore degli stranieri.

► **Alloggio, urbanizzazione e pianificazione del territorio**

La Confederazione e i cantoni favoriscono la collaborazione tra le autorità di conciliazione in materia di locazione, le istanze cantonali o comunali competenti in materia d'integrazione e i servizi cantonali o comunali competenti in materia di migrazione.

La Confederazione, i cantoni e i comuni favoriscono la collaborazione tra i diversi attori coinvolti, al fine di meglio collegare tra di loro i rappresentanti delle organizzazioni dei proprietari, delle agenzie immobiliari, degli inquilini, dei custodi, come pure delle comunità immigrate.

La Confederazione, i cantoni e i comuni, in collaborazione con le associazioni di comunità immigrate e le cerchie coinvolte nell'integrazione degli stranieri, sensibilizzano al tema dell'integrazione i gruppi professionali interessati da questioni inerenti all'edilizia, all'urbanizzazione e alla pianificazione del territorio.

Nel contesto di procedure ordinarie di consultazione, i cantoni e i comuni coinvolgono i delegati cantonali e comunali per l'integrazione nelle questioni riguardanti la pianificazione del territorio.

► **Religione**

I cantoni e i comuni sensibilizzano le Chiese e le comunità religiose alla problematica dei pari diritti di partecipazione per cittadini svizzeri e stranieri in seno alle comunità o parrocchie. Ciò anche in quanto Chiese e comunità religiose potrebbero fungere da modello per far progredire il dibattito sulla parità dei diritti degli stranieri sul piano istituzionale e sui diritti politici che possono essere loro concessi.

3.3.4 Documentazione di base

► **Dimora e domicilio**

La Confederazione valuta i costi finanziari e sociali derivanti dalla situazione attuale nel settore dell'asilo e in relazione con lo statuto precario dell'ammissione provvisoria.

I cantoni e i comuni tematizzano e discutono le modalità d'esercizio del potere di apprezzamento per evitare divergenze di rilievo e ingiustificate nelle decisioni concernenti gli stranieri.

► **Accesso a prestazioni statali**

La Confederazione e i cantoni studiano in modo più approfondito la questione dei moduli di formazione in materia di comunicazione e di competenze interculturali in base a due esempi di professioni in contatto diretto e frequente con la popolazione (a scelta tra polizia, settore sanitario, insegnamento o amministrazione pubblica).

► **Mercato del lavoro**

La Confederazione esamina l'impatto sulla Svizzera, e in particolare sull'economia svizzera, delle due iniziative in corso presso l'UE per la lotta alla discriminazione razziale.

La Confederazione esamina, in collaborazione con i cantoni, le conseguenze del termine di 10 anni imposto agli stranieri per poter accedere ai programmi di reinserimento professionale (art. 14 cpv. 1. lett. a LADI). Se necessario, elaborano misure concrete per eliminare eventuali svantaggi che ne derivino a scapito dei giovani stranieri.

La Confederazione, i cantoni e i comuni nelle proprie amministrazioni si orientano alle raccomandazioni della CFS del novembre 2003 riguardanti l'integrazione ed il lavoro e diffondono ampiamente tali raccomandazioni in seno alle parti sociali e agli ambienti economici.

La Confederazione, i cantoni e i comuni si orientano alle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di accesso di persone non aventi la cittadinanza ai posti di lavoro nel settore pubblico

► **Formazione**

I cantoni tengono conto delle raccomandazioni della Conferenza dei direttori cantonali dell'istruzione in materia di formazione dei bambini di lingua straniera.

I cantoni aggiornano le raccomandazioni della Conferenza dei direttori cantonali dell'istruzione in materia di formazione dei bambini di lingua straniera in funzione degli sviluppi intervenuti dal 1991.

I cantoni, unitamente alle istituzioni della formazione professionale e alle associazioni professionali, tengono conto delle raccomandazioni della CFS del novembre 2003 in materia di integrazione e di lavoro, nel quadro del programma d'integrazione per giovani stranieri dopo la scuola dell'obbligo.

► **Sicurezza sociale**

La Confederazione e i cantoni procedono ad uno studio globale sullo statuto legale degli stranieri nell'ambito dell'assicurazione sociale in generale come pure sulla loro posizione dal

punto di vista dell'integrazione, comprese le prestazioni complementari AVS e AI, le misure di reinserimento dell'AI, il bisogno di informazione, ecc.

La Confederazione e i cantoni procedono ad uno studio con lo scopo di chiarire i motivi per i quali molti cittadini stranieri, dopo aver lasciato la Svizzera, non sollecitano le prestazioni sociali svizzere alle quali avrebbero diritto.

► **Alloggio, urbanizzazione e pianificazione del territorio**

A mezzo di progetti pilota vertenti su procedure innovatrici di partecipazione ed associazione della popolazione immigrata, la Confederazione raccoglie le esperienze realizzate e i modi di procedere che hanno dato buoni risultati nei settori del diritto di costruzione e della pianificazione del territorio.

► **Religione**

La Confederazione garantisce che il programma nazionale di ricerca «Comunità religiosa, società multiculturale e Stato» (Glaubensgemeinschaft, multikulturelle Gesellschaft und Staat) integri le questioni inerenti all'imposta ecclesiastica, alla partecipazione ai ricavi derivanti dall'imposizione delle persone giuridiche da parte delle comunità religiose, alle sovvenzioni attribuite per utilità pubblica, ecc.

► **Cittadinanza e diritti politici**

I cantoni e i comuni che intendono concedere i diritti politici agli stranieri si orientano alla convenzione del Consiglio d'Europa sulla partecipazione delle straniere e degli stranieri alla vita comunale pubblica.